



**AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD
ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE**

**Rivisitazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del
bacino idrografico del fiume Sele**



Elaborato ID: M

- NORME DI ATTUAZIONE E ALLEGATI -

Revisione: Giugno 2013

Gruppo di pianificazione:

d.ssa Valeria **DE GENNARO** - avv. Maria **AFFINITA**

Coordinatore gruppo di pianificazione: geol. Gaetano **SAMMARTINO**

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giuseppe **GRIMALDI**

Commissario Straordinario : avv. Luigi Stefano **SORVINO**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 - Definizione e contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.....	4
ARTICOLO 2 - Finalità del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.....	4
ARTICOLO 3 – Definizioni.....	4
ARTICOLO 4 - Ambito territoriale di applicazione.....	7
ARTICOLO 5 - Adozione e approvazione.....	7
ARTICOLO 6 - Effetti ed efficacia del piano.....	8
ARTICOLO 7 – Pareri dell'Autorità di Bacino.....	8
TITOLO II – RISCHIO IDRAULICO.....	10
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO.....	10
ARTICOLO 8 - Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico	10
ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico.....	11
ARTICOLO 10 - Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4).....	11
ARTICOLO 11 - Disciplina delle aree a rischio idraulico elevato (R3).....	12
ARTICOLO 12 - Disciplina delle aree a rischio idraulico medio e moderato (R2 e R1).....	12
TITOLO III - RISCHIO DA FRANA.....	13
CAPO II - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA.....	13
ARTICOLO 13 - Disposizioni generali per le aree a rischio da frana	13
ARTICOLO 14 - Interventi di mitigazione del rischio da frana	13
CAPO III – AREE A RISCHIO REALE DA FRANA	14
ARTICOLO 15 - Disciplina delle aree a rischio reale molto elevato da frana (Rf4).....	14
ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio reale elevato da frana (Rf3).....	14
ARTICOLO 17 - Disciplina delle aree a rischio da frana reale elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf3a).....	15
ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio reale medio da frana (Rf2), delle aree a rischio da frana reale medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf2a) e delle aree a rischio reale moderato da frana (Rf1).....	15
ARTICOLO 19 - Disciplina delle aree a rischio potenziale molto elevato da frana (Rutr4).....	15
ARTICOLO 20 - Disciplina delle aree a rischio da frana potenziale elevato da frana (Rutr3) e delle aree a rischio potenziale medio da frana (Rutr2).....	16
ARTICOLO 21 - Disciplina delle aree a rischio potenziale moderato da frana (Rutr1).....	16
TITOLO IV – AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA.....	17
CAPO I – PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA.....	17
ARTICOLO 22 - Disciplina generale delle aree a pericolosità idrogeologica	17
ARTICOLO 23 - Le azioni mirate alla mitigazione della pericolosità da alluvione.....	17
CAPO II - AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA.....	18
ARTICOLO 24 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle fasce fluviali A e B1.....	18
ARTICOLO 25 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese.....	18
nelle fasce fluviali B2, B3 e C.....	18
ARTICOLO 26 - Le zone di attenzione idraulica.....	18
CAPO III - AREE A PERICOLOSITA' REALE DA FRANA.....	19
ARTICOLO 27 - Disciplina delle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2).....	19
ARTICOLO 28 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo (Pf2a) e pericolosità reale moderata (Pf1).....	19
CAPO IV – AREE A PERICOLOSITA' POTENZIALE DA FRANA.....	19
ARTICOLO 29 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata (Putr4).....	19
ARTICOLO 30 - Disciplina delle aree ad elevata pericolosità potenziale da frana (Putr3), a media pericolosità potenziale da frana (Putr2) ed a pericolosità potenziale da frana moderata (Putr1).....	20
ARTICOLO 31 - Disciplina delle aree da approfondire (Putr5/Rutr5).....	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	21
CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	21
ARTICOLO 32 - Finalità e contenuti.....	21
ARTICOLO 33 - Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile.....	21
ARTICOLO 34 - Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico	21
ARTICOLO 35 - Esercizio delle attività agricole.....	21
ARTICOLO 36 - Esercizio delle attività silvo-colturali.....	22
ARTICOLO 37 - Disciplina delle attività estrattive.....	22
ARTICOLO 38 - Disciplina delle opere in sotterraneo e interrato.....	22

ARTICOLO 39 - Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici	23
ARTICOLO 40 - Studio di compatibilità idraulica/Valutazione pericolosità-rischio residuo.....	23
ARTICOLO 41 - Studio di compatibilità geologica/Valutazione pericolosità-rischio residuo.....	24
ARTICOLO 42 - Gestione del Vincolo Idrogeologico (R. D. Legge del 30/12/1923, n° 3267).....	24
ARTICOLO 43 - Attività di ricognizione e di polizia idraulica.....	24
TITOLO VI - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO.....	25
ARTICOLO 44 - Vigilanza e strumenti di attuazione del Piano.....	25
ARTICOLO 45 - Aggiornamento variazione e modifiche del Piano.....	25
ARTICOLO 46 - Programmazione finanziaria.....	26
ARTICOLO 47 - Norme di rinvio.....	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Definizione e contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico relativo al bacino idrografico del fiume Sele costituisce Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo e ha valore di Piano territoriale di Settore. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominato PSAI) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Sele.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, il PSAI:
 - a) recependo quanto previsto dal D.M. LL.PP. 14.2.1997 e dal D.P.C.M. 29.9.1998, in linea con il D.lvo. 49/2010, individua le aree a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione e definisce le relative norme di attuazione;
 - b) individua le aree oggetto di azioni per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
 - c) individua le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio.
3. Il PSAI è composto dalle presenti norme di attuazione, dalle monografie e dagli elaborati grafici elencati nell'allegato A.

ARTICOLO 2 - Finalità del piano stralcio per l'assetto idrogeologico

1. In tutte le aree perimetrare con situazioni di rischio e pericolosità, il PSAI persegue gli obiettivi di:
 - a) salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
 - b) prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
 - c) stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
 - d) porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
 - e) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - f) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - g) prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - h) indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.

ARTICOLO 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

Danno: l'aliquota del valore dell'elemento a rischio che può essere compromessa in seguito al verificarsi di un dissesto di versante o di un evento alluvionale. Il danno viene rappresentato come prodotto del valore esposto per la vulnerabilità dell'elemento a rischio **D = (E x V)**.

Il danno, a seconda del valore, viene classificato in:

D1 Danno moderato

D2 Danno medio

D3 Danno elevato

D4 Danno altissimo

Pericolosità reale da frana: un'unità fisiografica o territoriale omogenea dove siano state accertate evidenze di franosità progressiva. La pericolosità reale è classificata in funzione della tipologia, dell'intensità e dell'attività in:

Pericolosità reale da frana (Pf1): suscettibilità moderata, per frane da bassa a media intensità e stato compreso tra attivo e inattivo;

Pericolosità reale da frana (Pf2a): suscettibilità media, per aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo;

Pericolosità reale da frana (Pf2): suscettibilità media, per frane da media ad alta intensità e stato compreso tra attivo e inattivo;

Pericolosità reale da frana (Pf3): suscettibilità elevata, per frane di alta intensità e stato compreso tra attivo e quiescente;

Unità Territoriali di Riferimento (UTR): ambiti spaziali globalmente omogenei per proprie intrinseche caratteristiche geologiche e geomorfologiche, derivati dall'intersezione dei "distretti litologici" e degli "ambiti morfologici"; sono da intendersi come entità territoriali omogenee, i primi per caratteri geostrutturali e stratigrafici; i secondi per caratteri morfogenetici e morfometrici (vedi all. M "metodologia applicata per la definizione della pericolosità e del rischio da frana"). Le Unità Territoriali di Riferimento (UTR) consentono di individuare le classi di pericolosità potenziale da frana.

Pericolosità potenziale da frana: un'UTR, il cui grado di propensione complessiva a franare è espressa in termini di innesco e/o transito e/o accumulo, sulla base di indicatori quali litologia, acclività, uso del suolo, ecc.. Poiché la propensione a franare non contempla la previsione dei tempi di ritorno di un evento franoso, la pericolosità è da intendersi come relativa, ovvero "suscettibilità". La pericolosità potenziale da frana si classifica in:

Pericolosità potenziale da frana (P_utr1): moderata propensione all' innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelle che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr2): media propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelle che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr3): elevata propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelle che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr4): molto elevata propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelle che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr5): propensione all'innesco - transito - invasione per frane da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio.

Il rischio reale da frana è classificato in:

Rischio reale da frana moderato (Rf1): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno moderato o medio.

Rischio reale da frana medio (Rf2a): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2a, con esposizione a un danno moderato o medio, per aree soggette a deformazioni lente e diffuse.

Rischio reale da frana medio (Rf2): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2, con esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio reale da frana elevato (Rf3a): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2a, con esposizione a un danno elevato o altissimo per aree soggette a deformazioni lente e diffuse.

Rischio reale da frana elevato (Rf3): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità reale da frana Pf2, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio reale da frana molto elevato (Rf4): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio potenziale da frana: l'intersezione tra la pericolosità potenziale da frana ed il danno e rappresenta, pertanto, il danno atteso in aree per le quali sia stata accertata la propensione a franare.

Il rischio potenziale da frana è classificato in:

Rischio potenziale da frana moderato (Rutr_1): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_2, con esposizione a un danno

moderato, nonché su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con esposizione a un danno moderato o medio.

Rischio potenziale da frana medio (Rutr_2): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_4, con esposizione a un danno moderato, su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con esposizione a un danno moderato o medio, su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_2, con esposizione a un danno medio o elevato ed infine su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio potenziale da frana elevato (Rutr_3): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_4, con esposizione a un danno medio, su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con esposizione a un danno elevato, infine su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_2, con esposizione a un danno altissimo.

Rischio potenziale da frana molto elevato (Rutr_4): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_4, con esposizione a un danno elevato o altissimo, nonché su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con esposizione a un danno altissimo.

Rischio potenziale da frana (Rutr_5): rischio potenziale gravante sulle Unità Territoriali di Riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_5, da approfondire con uno studio geologico di dettaglio.

Alluvione: allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti di vario tipo, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua; sono incluse le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale, corpi idrici superficiali, anche a regime temporaneo.

Pericolosità da alluvione: probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato. La pericolosità da alluvione è classificata in "Fasce fluviali", tenendo in considerazione il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Si distinguono come di seguito specificato.

- ALLUVIONI FREQUENTI, caratterizzate da un tempo di ritorno non superiore a 50 anni, con elevata probabilità di accadimento. A questa classe appartengono:
 - la **Fascia fluviale A:** area inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene trentennali;
 - la **Fascia fluviale B1:** area inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene cinquantennali, non compresa nella fascia A;
- ALLUVIONI POCO FREQUENTI, caratterizzate da un tempo di ritorno compreso fra 100 e 200 anni, con media probabilità di accadimento. A questa classe appartengono:
 - la **Fascia fluviale B2:** area inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene centennali, non compresa nelle fasce A e B1;
 - la **Fascia fluviale B3:** area inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene duecentennali, non compresa nelle fasce A, B1 e B2;
- ALLUVIONI RARE DI ESTREMA INTENSITÀ, caratterizzate da un tempo di ritorno fino a 500 anni, con bassa probabilità di accadimento. A questa classe appartiene:
 - la **Fascia fluviale C:** area inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene cinquecentennali, non compresa nelle fasce A, B1, B2 e B3;

Zone di attenzione idraulica: zone definite in base a evidenze idrogeomorfologiche e a dati di campo, che mostrano la suscettibilità delle stesse a essere soggette ad alluvioni. La loro definizione non è dovuta a una specifica probabilità di accadimento, così come per le fasce fluviali. Tali zone si classificano in:

- **Reticolo principale:** comprendente l'intero reticolo fluviale, fino al terzo ordine gerarchico di Horton incluso, nonché tutte le aste fluviali che sottendono bacini idrografici superiori ai 10 kmq, indipendentemente dal loro livello gerarchico.
- **Reticolo interessato da elevato trasporto solido:** comprende il reticolo fluviale di alimentazione dei conoidi, dove sono possibili fenomeni di erosione, trasporto solido e deposito, nonché eventuali fenomeni di *dam break*, a causa del possibile collasso degli sbarramenti effimeri in alveo.
- **Aree interessate da conoidi:** comprendono le aree di deposizione del materiale trasportato verso valle dal *Reticolo interessato da elevato trasporto solido*.

- **Aree inondate dall'alluvione del Sele del novembre 2010:** comprendono le aree alluvionate dall'evento meteorico del 7-10 novembre 2010, in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in provincia di Salerno ex O.P.C.M. 3908/2011 e 3922/2010.
- **Aree focali interessate da fenomeni di allagamento:** in questo ambito sono ricomprese le aree adiacenti alla foce del fiume Sele in destra e sinistra idraulica, allagabili per limitata capacità dell'esistente sistema idrovoro.
- **Aree inondabili per esondazione dei canali di bonifica:** comprendono le aree allagabili per la insufficiente capacità dei canali di bonifica a regimare le acque meteoriche.
- **Aree depresse:** comprendono le aree allagabili interne a conche endoreiche, in cui l'allontanamento delle acque superficiali avviene prevalentemente a mezzo di infiltrazione nel sottosuolo.

Rischio idraulico o di alluvione: combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.

Il rischio idraulico è classificato in:

Rischio idraulico moderato (R1): rischio per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale C; su aree in fascia fluviale B3, con esposizione a un danno moderato o medio; nonché su aree in fascia fluviale B2, con esposizione a un danno moderato;

Rischio idraulico medio (R2): rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale B3, con esposizione a un danno elevato e altissimo; su aree in fascia fluviale B2, con esposizione a un danno medio, elevato ed altissimo;

Rischio idraulico elevato (R3): rischio per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi; l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale B1, con esposizione a un danno moderato, medio ed elevato; nonché su aree in fascia fluviale A, con esposizione a un danno moderato e medio;

Rischio idraulico molto elevato (R4): rischio per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale B1, con esposizione a un danno altissimo; nonché su aree in fascia fluviale A, con esposizione a un danno elevato e altissimo;

2. Le aree e i tratti di pericolosità e rischio reale o potenziale definiti al comma 1 sono indicati negli elaborati grafici elencati nell'Allegato A. Nell'Allegato C sono riportate le estensioni territoriali areali e lineari dei vincoli individuati.

ARTICOLO 4 - Ambito territoriale di applicazione

1. Il PSAI e relative Norme di Attuazione si applicano al bacino idrografico interregionale del Sele, come perimetrato con D.P.R. 13 aprile 2000 recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Sele".

ARTICOLO 5 - Adozione e approvazione

1. Il PSAI è adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Sele, tenuto conto delle determinazioni assunte nelle Conferenze programmatiche indette dall'Autorità, alle quali partecipano Province e Comuni interessati. La Conferenza si esprime sulla coerenza tra il Progetto di Piano e gli altri strumenti di pianificazione territoriale con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano.

2. L'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del PSAI e delle varianti generali al PSAI nella G.U.R.I. e nei Bollettini ufficiali della Regione Campania e della Regione Basilicata.

3. Per le varianti puntuali e/o singole proposte di ripermetro la pubblicazione dell'avviso di adozione avverrà esclusivamente nei Bollettini ufficiali della Regione Campania o della Regione Basilicata a seconda se il Comune interessato rientra nel territorio dell'una o dell'altra regione.

4. Copia del PSAI è depositata presso l'Autorità. Copia integrale su supporto informatico dei medesimi atti è depositata presso la Regione Campania, presso la Regione Basilicata e presso le province di Avellino, Potenza e Salerno. Di tale deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.

5. I Comuni provvedono ad affiggere nell'albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione delle varianti generali al Piano nella G.U.R.I. e per le varianti puntuali e/o singole proposte di ripermimetrazione nei Bollettini ufficiali della Regione Campania o della Regione Basilicata come previsto al precedente comma 3 e di deposito dello stesso nelle sedi di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 6 - Effetti ed efficacia del piano

1. Le presenti norme e relativa cartografia assumono valore di prescrizioni vincolanti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell'avviso di avvenuta adozione del Piano.

2. Ai sensi della normativa vigente, gli Enti territoriali sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del PSAI.

3. In conformità al presente Piano, si conferma l'obbligo di adozione, anche da parte degli organi di protezione civile, della conseguente pianificazione di emergenza.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del PSAI, le Amministrazioni non devono rilasciare permessi, concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del Piano ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori. Sono fatti salvi tutti gli interventi muniti di regolare autorizzazione o concessione, i cui lavori siano iniziati prima della data di pubblicazione dell'avviso di adozione del PSAI sulla G.U.R.I. Per gli interventi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico realizzati per lotti, come definiti dalla vigente normativa di settore, l'inizio dei lavori è da intendersi quale inizio dell'intera opera.

5. All'interno delle aree perimetrate a pericolosità o a rischio idrogeologico dal PSAI, i provvedimenti di rilascio di autorizzazione e/o permesso in sanatoria non ancora emanati e non tacitamente formati, sia in materia di recupero e sanatoria di opere abusive che in materia di accertamento di conformità edilizia, possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza statica ed antisismica, solo a condizione che – considerata natura, destinazione e rilevanza delle alterazioni prodotte dai lavori eseguiti – gli stessi non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli imposti dal PSAI. Tali condizioni sono attestate con perizie asseverate, redatte da tecnici abilitati nell'ambito delle rispettive competenze inerenti gli aspetti tutelati dal PSAI.

6. I Comuni hanno l'obbligo di introdurre nei certificati di destinazione urbanistica i dati relativi alla perimetrazione della pericolosità/rischio idrogeologico definita dal PSAI.

ARTICOLO 7 - Pareri dell'Autorità di Bacino

1. Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del presente Piano, spetta all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati relativi a:

a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico di cui all'articolo 9, comma 2;

b) interventi per la mitigazione del rischio frane di cui all'articolo 14, comma 2;

c) interventi nelle aree a pericolosità idrogeologica di cui all'articolo 22, comma 4;

d) interventi nelle aree a pericolosità idraulica compresa nelle fasce A e B1 di cui all'articolo 24, comma 3;

e) interventi nelle aree a pericolosità idraulica compresa nelle fasce B2 e B3 di cui all'articolo 25, comma 2;

f) interventi sulle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2) di cui all'articolo 27, comma 2;

g) piani di Emergenza di cui all'articolo 33, comma 2;

h) interventi che regolano l'attività estrattiva di cui all'articolo 37, comma 4;

i) opere in sotterraneo ed interrate di cui all'articolo 38, comma 4;

j) infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di cui all'articolo 39, comma 6;

k) opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche di cui all'articolo 47, comma 3;

l) piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;

m) piani urbanistici attuativi come disciplinate dalla specifica normativa della Regione Campania e della Regione Basilicata;

n) piani territoriali e urbanistici, di coordinamento e di settore, loro varianti e aggiornamenti;

o) proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PSAI di cui all'articolo 45.

2. I pareri di cui ai precedenti punti m), ove non conformi ai piani urbanistici comunali, n) e o) rientrano nella competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui alle lettere da a) a l), sono delegati al Segretario Generale resi, previo parere del Comitato Tecnico.
3. I pareri delegati al Segretario Generale sono espressi entro il termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale si configura il silenzio-rifiuto.
4. I pareri di cui al precedente comma 1, lett. k), sono espressi dal Segretario Generale entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. Per i pareri di cui al precedente comma 1, l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può richiedere specifici elaborati per le finalità di cui al precedente articolo 2.

TITOLO II – RISCHIO IDRAULICO
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO

ARTICOLO 8 - Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato A alle presenti norme definiscono, per il territorio di competenza dell'Autorità, le aree a rischio idraulico, le fasce di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa, le zone di attenzione idraulica come riportate al precedente articolo 3.
2. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme.
3. In tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II – Rischio idraulico, le disposizioni dei Titoli IV – Aree a pericolosità idrogeologica - e del Titolo V - Disposizioni per la tutela del territorio per l'assetto idrogeologico.
4. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b. non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d. non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione;
 - e. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - f. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio, avendo cura di limitare lo scarico proveniente da piazzali nei tratti dei corsi d'acqua definiti a rischio/pericolosità idraulica;
 - g. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, prevedendo, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002.
5. La perimetrazione del rischio e la relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente. Per la realizzazione di nuovi interventi valgono invece le carte della pericolosità da alluvioni e le relative norme.
6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico e a pericolosità idraulica, a rischio da frana e a pericolosità da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità, così come indicato al precedente comma 5, e tenendo conto che le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
7. Per gli alvei-strada esistenti deve essere ripristinata la funzionalità idraulica attraverso idonee opere atte a separare la funzione di strada da quella di deflusso delle acque.
8. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo il caso in cui si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori, come individuati dal PSAI.
9. Per i manufatti non riportati nella cartografie di Piano valgono le disposizioni del presente titolo.
10. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica.
11. In tutto il territorio di cui all'art. 4 sono inibite le coperture o le tombature dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 115 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e

pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati D ed E e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono sempre ammessi:
 - a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscono, tra l'altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono altresì compresi i tagli di piante autorizzati dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio, nell'ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza del disposto del Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";
 - e) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischio.
2. I progetti di cui al comma 1, lett. b), c), d) ed e) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40, comma 2.
3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

ARTICOLO 10 - Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4)

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II – Rischio Idraulico.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio idraulico di cui all'articolo 8, gli interventi di cui al presente articolo e di seguito specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.
3. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a) demolizione di edifici senza ricostruzione;
 - b) la manutenzione ordinaria;
 - c) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, ed interventi di adeguamento igienico-sanitario;
 - d) interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali;
 - f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportano aumento del deflusso superficiale;
 - g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - h) gli interventi di adeguamento e rifunionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.).
5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:
 - a) gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;

- b) gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
- i. non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - ii. non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - iii. risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - iv. venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - v. venga dimostrata la non delocalizzabilità.
6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 11 - Disciplina delle aree a rischio idraulico elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato (R3) oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio molto elevato, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento del carico urbanistico e/o insediativo nonché significativo ostacolo o riduzione apprezzabile delle capacità di invaso delle aree stesse e sia tale che le superfici destinate ad uso abitativo o commerciale siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - b) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi;
 - c) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.
2. I progetti di cui al precedente comma 1, lettera a) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 12 - Disciplina delle aree a rischio idraulico medio e moderato (R2 e R1)

1. Nelle aree a rischio idraulico medio (R2) e moderato (R1) oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione o programmazione sovraordinata; gli interventi devono essere realizzati adottando tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità.
2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40, asseverato da tecnico abilitato.

TITOLO III - RISCHIO DA FRANA
CAPO II - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali per le aree a rischio da frana

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato A alle presenti norme definiscono per il territorio dell'Autorità, le aree a rischio da frana reale e potenziale come riportate all'art. 3.
2. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme.
3. In tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III – Rischio da frane, le disposizioni dei Titoli IV – Aree a pericolosità idrogeologica - e del Titolo V - Disposizioni per la tutela del territorio per l'assetto idrogeologico.
4. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità dell'area, devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità del territorio e di difesa del suolo;
 - b) non costituire in nessun caso, un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante (diretto e indiretto), attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio;
 - c) non compromettere la stabilità dei versanti;
 - d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - e) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione;
 - f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale, prevedendo, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002.
5. La perimetrazione del rischio e le relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente. Per la realizzazione di nuovi interventi valgono invece le carte della pericolosità e le relative norme.
6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico e a pericolosità idraulica, a rischio da frana e a pericolosità da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità, così come indicato al precedente comma 5, e tenendo conto che le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
7. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo i casi nei quali si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori, come individuati dal PSAI.
8. Per i manufatti non riportati nella cartografie di Piano valgono le disposizioni del presente titolo.
9. I progetti di nuove opere di difesa dei versanti devono seguire gli indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'allegato E "*Criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti*".
10. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati D ed E e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 14 - Interventi di mitigazione del rischio da frana

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono sempre ammessi:
 - a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;

- d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - e) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia della incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischi.
2. I progetti di cui al precedente comma 1, lett. b), c), d) ed e), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui al successivo articolo 41.
3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

CAPO III – AREE A RISCHIO REALE DA FRANA

ARTICOLO 15 - Disciplina delle aree a rischio reale molto elevato da frana (Rf4)

1. Nelle aree a rischio reale molto elevato da frana (Rf4) sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – rischio da frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio reale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a) la demolizione di edifici senza ricostruzione
 - b) la manutenzione ordinaria;
 - c) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, ed interventi di adeguamento igienico-sanitario;
 - d) interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali;
 - f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - h) gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.).
5. Nelle aree perimetrate a rischio reale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o d'interesse pubblico esistenti, sono ammessi altresì:
 - a) gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b) gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio reale elevato da frana (Rf3)

1. Nelle aree a rischio reale elevato da frana (Rf3) oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio reale molto elevato da frana, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione con ricostruzione, che non comportino aumento del carico urbanistico e/o insediativo;

- b) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 17 - Disciplina delle aree a rischio da frana reale elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf3a)

1. Nelle aree a rischio da frana reale elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf3a) oltre agli interventi e le attività previste all'art. 16, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio reale medio da frana (Rf2), delle aree a rischio da frana reale medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf2a) e delle aree a rischio reale moderato da frana (Rf1)

1. Nelle aree a rischio reale medio da frana (Rf2), nelle aree a rischio da frana reale medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf2a) e nelle aree a rischio reale moderato da frana (Rf1) oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio reale di cui agli artt. 15,16 e 17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 19 - Disciplina delle aree a rischio potenziale molto elevato da frana (Rutr4)

1. Nelle aree a rischio potenziale molto elevato da frana (Rutr4) sono consentiti esclusivamente sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – Rischio da frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
- a) la demolizione di edifici senza ricostruzione;
 - b) la manutenzione ordinaria;
 - c) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, ed interventi di adeguamento igienico-sanitario;
 - d) interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali;
 - f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - h) gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
5. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:
- a) gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;

- b) gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
6. I progetti di cui al comma 5, lettera a) e b), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 20 - Disciplina delle aree a rischio da frana potenziale elevato da frana (Rutr3) e delle aree a rischio potenziale medio da frana (Rutr2)

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana elevato (Rutr3), e delle aree a rischio potenziale medio da frana (Rutr2) oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale (Rutr4) di cui all'art. 19, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a rischio potenziale da frana elevato (Rutr3) e medio (Rutr2), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 21 - Disciplina delle aree a rischio potenziale moderato da frana (Rutr1)

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana moderato (Rutr1), oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale di cui agli artt. 19 e 20, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.

TITOLO IV – AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
CAPO I – PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

ARTICOLO 22 - Disciplina generale delle aree a pericolosità idrogeologica

1. Gli elaborati tecnici riportati nell'allegato A individuano, per il territorio relativo al bacino idrografico del fiume Sele, le aree a pericolosità idrogeologica come di seguito definite:

- a) le aree a pericolosità idraulica:
 - fascia fluviale A;
 - fascia fluviale B1;
 - fascia fluviale B2;
 - fascia fluviale B3;
 - fascia fluviale C;
 - zone di attenzione idraulica
- b) le aree a pericolosità da frana:
 - Pf3 (area a pericolosità reale elevata);
 - Pf2 (area a pericolosità reale media);
 - Pf2a (aree a pericolosità da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo);
 - Pf1 (area a pericolosità reale moderata);
 - Putr4 (aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata);
 - Putr3 (aree a pericolosità potenziale da frana elevata);
 - Putr2 (aree a pericolosità potenziale da frana media);
 - Putr1 (aree a pericolosità potenziale da frana moderata);
 - Putr5/Rutr5 (aree da approfondire)

2. Per gli elementi antropici presenti in aree classificate a pericolosità, e non rappresentati negli elaborati cartografici del PSAI, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II – Rischio Idraulico e III – Rischio frane.

3. Nelle aree a pericolosità idrogeologica sono sempre consentiti:

- a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- c) gli interventi per la mitigazione della pericolosità idrogeologica;
- d) gli interventi di riqualificazione ambientale;
- e) gli interventi di somma urgenza posti in essere dalle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi calamitosi imprevedibili o di particolare intensità. La natura e la tipologia di tali interventi, nonché l'ubicazione delle relative opere, devono essere comunicati, per opportuna conoscenza, all'Autorità.

4. Gli interventi, di cui al comma 3 lett. b) c) e d) devono essere corredati da studi di compatibilità idraulica – da redigersi conformemente agli allegati D, F ed H - e/o geologica – da redigersi conformemente agli allegati E, G, H ed I - di cui agli articoli 40 e 41.

5. Tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idrogeologica non devono precludere la possibilità di effettuare successivi interventi di mitigazione o sistemazione.

6. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati allegato D ed E e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 23 - Le azioni mirate alla mitigazione della pericolosità da alluvione

1. L'Autorità promuove, anche mediante intese e accordi di programma con altri enti ed organismi:

- a) le pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di aree prestabilite, per mitigare gli effetti distruttivi dei fenomeni alluvionali;
- b) l'attuazione prioritaria di interventi strutturali e non strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità da alluvione;
- c) le attività di previsione, monitoraggio, sorveglianza e allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali di Protezione Civile;

- d) azioni di presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso le strutture regionali e provinciali competenti;
- e) la regolazione dei deflussi, eventualmente da porre in essere attraverso i piani di laminazione da concordare con gli enti competenti;

CAPO II - AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA

ARTICOLO 24 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle fasce fluviali A e B1

1. Nelle fasce fluviale A e B1 è fatto obbligo di:
 - a) assicurare il deflusso della piena di riferimento;
 - b) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
 - c) salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento;
 - d) favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi;
 - e) garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra;
 - f) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette;
 - g) aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l'effetto delle inondazioni.
2. Nelle fasce fluviale A e B1, oltre a quanto previsto dall'art.22, comma 5, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, regimentazione, difesa e manutenzione idraulico-forestale, opere di miglioramento agrario e fondiario, di rimboschimento, ed altri interventi di riqualificazione comunque denominati tesi alla riduzione del rischio idraulico o che, comunque, non ne determinano un aggravio;
 - b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture essenziali e/o non delocalizzabili;
 - c) la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi,
 - d) le sistemazioni di parchi fluviali prevedendo all'uopo l'assunzione di idonee azioni e misure di protezione civile.
3. Gli interventi di cui al comma 2 lettere a), b) e d) devono essere corredati dallo studio idraulico di cui all'art.40.

ARTICOLO 25 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle fasce fluviali B2, B3 e C

1. Nelle aree ricomprese nelle fasce fluviale B2, B3 e C è consentito, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 24, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Nelle fasce fluviale B2, B3 i piani e/o i progetti da realizzarsi devono essere corredati dallo studio di computabilità idraulica di cui all'art. 40.
3. Nella fascia fluviale C i progetti da realizzarsi devono essere corredati dallo studio di computabilità idraulica asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 26 - Le zone di attenzione idraulica

1. Nella fascia compresa nei 150 m di distanza dalle singole sponde del "Reticolo principale" e del "Reticolo interessato da elevato trasporto solido", nonché nelle restanti Zone di attenzione idraulica sono ammesse le attività previste nelle Fasce fluviali A e B1, di cui all'art. 24.
2. Ulteriori interventi sono ammessi esclusivamente qualora la loro compatibilità sia dimostrata con la redazione dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 40.
3. Nelle zone di attenzione idraulica si deve in ogni caso:
 - migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e non interferire con opere di mitigazione del rischio idraulico esistenti e/o a farsi;

- garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di funzionalità idraulica del reticolo fluviale, dei sistemi di corrivazione superficiale, dei canali di bonifica e degli inghiottitoi;
 - adottare le misure e gli accorgimenti necessari, anche in ordine ai sistemi di protezione civile, affinché si possano prevenire i danni che potrebbero essere causati dalle inondazioni e/o per la possibile mobilitazione dei depositi di conoide alluvionale;
4. Le Zone di attenzione idraulica sono considerate, in modo prioritario, nei piani di emergenza e di protezione civile.
5. Nelle Zone di attenzione idraulica, fermo restante il vincolo di inedificabilità assoluta in una fascia di 10 m, dalle singole sponde, ai sensi dell'art.93 e seguenti del DPR n.523/1908 ed il divieto di tombinamento di alvei e di tratti di alveo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso, oltre a quanto previsto nelle Fasce A e B1, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata, purché compatibile con le prescrizioni delle presenti norme.
6. Gli interventi che ricadono nelle zone di attenzione idraulica o nella fascia compresa nei 150 m di distanza dalle sponde del "reticolo principale" e del "reticolo interessato da elevato trasporto solido" devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'art.40, asseverato da tecnico abilitato.

CAPO III - AREE A PERICOLOSITA' REALE DA FRANA

ARTICOLO 27 - Disciplina delle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2)

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2), oltre a quanto previsto dall'art. 22, sono consentiti:
- a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;
 - c) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell'area;
 - d) la realizzazione di muretti a secco;
 - e) la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) - limitatamente alla manutenzione straordinaria - e c) e d) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 28 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo (Pf2a) e pericolosità reale moderata (Pf1)

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Pf2a) e pericolosità reale da frana moderata (Pf1), è ammesso, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 27, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità media (Pf2a) e a pericolosità moderata (Pf1), di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

CAPO IV – AREE A PERICOLOSITA' POTENZIALE DA FRANA

ARTICOLO 29 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata (Putr4)

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata (**Putr4**), oltre a quanto previsto dal precedente articolo 27, è consentita la realizzazione di manufatti edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
- Gli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 30 - Disciplina delle aree ad elevata pericolosità potenziale da frana (Putr3), a media pericolosità potenziale da frana (Putr2) ed a pericolosità potenziale da frana moderata (Putr1)

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana elevata (**Putr3**) a pericolosità potenziale media da frana (**Putr2**) ed a pericolosità potenziale da frana moderata (**Putr1**), oltre a quanto previsto dal precedente articolo 29, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a pericolosità (Putr3) e (Putr2), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 31 - Disciplina delle aree da approfondire (Putr5/Rutr5)

1. Nelle aree classificate Putr5 ed Rutr5, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata, previo studio geologico di dettaglio di cui all'allegato L asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di interesse.
2. Ove nelle predette aree Putr5 ed Rutr5 dallo studio di dettaglio si rivelino fenomeni di franosità, il relativo livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito sulla base di uno studio di compatibilità redatto secondo quanto previsto dall'allegato G e si applicherà la normativa di cui ai precedenti titoli II e IV con conseguente richiesta di parere nei casi previsti dalla citata normativa.
3. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità gli studi geologici di cui al precedente comma 1.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 32 - Finalità e contenuti

1. Le disposizioni del presente Titolo contengono prescrizioni generali nonché indicazioni in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modi di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche, allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici nel territorio dell'Autorità e di impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 o dal presente PSAI.

ARTICOLO 33 - Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, gli Enti competenti provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico molto Elevato R4 ed Elevato R3, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

2. I piani di Emergenza di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme, a parere dell'Autorità al fine della verifica di congruenza con gli scenari del PSAI.

ARTICOLO 34 - Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico

1. Gli interventi in materia di difesa del suolo devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente ai sensi della normativa vigente.

2. Quando l'intervento prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui sono inserite arrecando il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente fluviale, vallivo, collinare, montano e litoraneo.

3. Nel momento della progettazione preliminare, devono essere esaminate diverse soluzioni, tenendo conto, nella valutazione costi-benefici, anche di tipo ambientale, optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

4. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del presente Piano, rispondono, tra l'altro, alle finalità di ripristinare le zone umide e i corridoi e le reti ecologiche, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettando i processi spontanei naturali.

ARTICOLO 35 - Esercizio delle attività agricole

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di condizioni di pericolosità e di rischio nell'esercizio delle attività agricole sul territorio vanno sviluppati ed incentivati:

- a) metodi di irrigazione compatibili con le esigenze dell'equilibrio idrogeologico dei terreni individuati a rischio dall'Autorità;
- b) metodi di coltivazione estensiva;
- c) gli impianti arborei;
- d) tecniche di inerbimento su versanti collinari;

2. Tutti i nuovi interventi di natura agricola o miglioramento fondiario dei versanti devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche della morfologia dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità.

3. Sono favorite azioni anche coordinate con altri enti pubblici con l'obiettivo di:

- a) contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni;
- b) avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni;
- c) ammodernare i sistemi irrigui;

- d) trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli;
- e) introdurre le minime lavorazioni meccaniche del suolo per la conservazione della struttura e l'accrescimento ponderale della materia organica dei suoli;
- f) promuovere l'adozione delle più adeguate tipologie di sistemazione superficiale dei suoli di montagna e di collina.

ARTICOLO 36 - Esercizio delle attività silvo-colturali

1. Entro la fascia fluviale A e, comunque, di rispetto di dieci metri dalle sponde, al fine di disciplinare gli interventi sulla vegetazione che avvengono anche in occasione di specifiche attività di manutenzione e contenimento delle stesse, è essenziale:

- a) verificarne la compatibilità idraulica; la progettazione deve prevedere la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli ambienti fluviali;
- b) in linea di massima la vegetazione va sempre mantenuta, soprattutto nelle zone di espansione naturale dove si può sviluppare una vegetazione più "matura";
- c) ove è dimostrabile che la vegetazione interferisca con gli eventi di piena, si può ricorrere ad interventi mirati, volti a mantenere le associazioni vegetali in condizioni "giovanili " ed al taglio degli individui ad alto fusto morti, pericolanti o debolmente radicati;
- d) nel caso di tagli di sfollamento, per evitare che i parametri ambientali, irraggiamento, temperatura, umidità, ecc., varino repentinamente al taglio della vegetazione, provvedere ad alternare la manutenzione sulle due sponde effettuandola in tempi diversi.

2. Tutti i nuovi interventi di natura forestale devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche della morfologia dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità.

ARTICOLO 37 - Disciplina delle attività estrattive

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera r) delle presenti Norme di Attuazione, le varianti al Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania devono essere sottoposte al parere dell'Autorità di Bacino.

2. Per le aree individuate nelle carte della pericolosità e del rischio con la dicitura "area di cava", sono consentite le attività estrattive già autorizzate. Le necessarie verifiche sono deputate alle strutture regionali competenti in materia di attività estrattive.

3. Ove l' "area di cava", di cui al precedente comma 2, corrisponde a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzate o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa derivanti, anche, dalle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e da proporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 45.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione per l'apertura di nuove cave, per le quali si applica la specifica normativa regionale di riferimento, il progetto deve contenere uno studio di compatibilità idraulica e/o geologica ai sensi dei successivi articoli 40 e 41.

ARTICOLO 38 - Disciplina delle opere in sotterraneo e interrato

1. Ai fini delle presenti norme e degli elaborati di Piano si definiscono:

- a) Opere in sotterraneo - volumi costruiti totalmente nel sottosuolo, come definiti al § 6.7 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- b) Opere interrato - volumi costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna previo sbancamento "a cielo aperto" dello stesso.

2. Nelle aree classificate a pericolosità/rischio da frana, è consentita la realizzazione di opere in sotterraneo ed interrato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- sia assente qualsiasi tipo di interferenza dell'opera con eventuali superfici di scorrimento di frane;
- sia verificata l'interferenza tra gli imbocchi e le altre luci ingredienti dei locali interrati o sotterranei, con le eventuali situazioni, dirette ed indirette, di pericolosità da alluvione e di versanti;

3. Gli elaborati del progetto definitivo, come meglio specificato negli allegati D ed E, dovranno contenere:

- descrizione dettagliata dei metodi di scavo e degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati a garantire, anche in fase realizzativa, la stabilità oltre che dei versanti anche dei manufatti al contorno;

- caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o rocce impegnate dagli scavi
 - valutazione della vulnerabilità dell'intera opera, comprese le opere di superficie (ingressi carrabili e pedonali, aperture di ventilazione, ecc.), con la previsione di tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali mirati a mitigare eventuali condizioni di pericolosità al contorno;
 - valutazione della fattibilità dell'intervento in condizioni di sicurezza sia in fase di realizzazione che 'post operam';
 - eventuali piani di monitoraggio strumentale dell'opera nonché dei manufatti preesistenti prossimi allo scavo.
4. Il progetto definitivo delle opere di cui al comma 2 deve essere corredato dallo studio di compatibilità idraulica e geologica di cui agli articoli 40 e 41 da redigere in conformità degli allegati F e G.

ARTICOLO 39 - Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici

1. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 13, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti a rete pubblici o di interesse pubblico (pubblica illuminazione, rete fognaria, rete idrica ecc.) e impianti tecnologici riferiti a servizi essenziali e/o non altrimenti localizzabili, purché sia salvaguardata l'integrità dell'opera.
2. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti nelle fasce fluviali A e B, in aree a pericolosità reale da frana Pf3, Pf2 e Pf2a, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41, asseverato da tecnico abilitato.
3. Nelle aree di attenzione idraulica, a pericolosità potenziale da frana P_utr4, P_utr3, P_utr2, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41 asseverato da tecnico abilitato.
4. Nelle aree ricadenti in fascia fluviale C, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 40 asseverato da tecnico abilitato.
5. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 13, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture non altrimenti localizzabili, purché siano soddisfatte le condizioni relative a ciascuna fattispecie di pericolosità/rischio idrogeologico. Nelle aree a pericolosità/rischio da frana molto elevato ed elevato, dovranno essere adottate soluzioni tecnico-costruttive e gestionali mirate a mitigare le condizioni di pericolosità, oltre a soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture.
6. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti nelle fasce fluviali A e B, in aree a pericolosità reale da frana Pf3, Pf2 e Pf2a, i progetti di cui al comma 5 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41.
7. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti, nelle zone di attenzione idraulica, e nelle aree a pericolosità potenziale da frana P_utr4, P_utr3, P_utr2, i progetti di cui al comma 5 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41 asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 40 - Studio di compatibilità idraulica/Valutazione pericolosità-rischio residuo

1. Nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, i progetti relativi ad interventi (opere, manufatti, infrastrutture ecc.) ricadenti in aree a pericolosità/rischio idraulico e/o da colata sono corredati da uno studio di compatibilità idraulica, contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto sullo scenario idraulico definito negli elaborati costituenti il PSAI. Le Amministrazioni preposte all'approvazione dei progetti, prima del rilascio del titolo abilitante alla esecuzione degli interventi, verificano, che i progetti siano corredati, ove richiesto, dal predetto studio di compatibilità debitamente asseverato, da tecnico abilitato, o che sugli stessi sia stato acquisito il preventivo parere dell'Autorità se espressamente previsto dalle presenti norme. Gli studi di compatibilità idraulica sono predisposti secondo le indicazioni dell'allegato F alle presenti norme.
2. Nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, i progetti relativi ad interventi di mitigazione che comportano significative variazioni dei livelli di pericolosità/rischio idraulico sono corredati da uno studio idraulico e da una valutazione della pericolosità/rischio residuo secondo le indicazioni di cui all'allegato F alle presenti norme.

ARTICOLO 41 - Studio di compatibilità geologica/Valutazione pericolosità-rischio residuo

1. Nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, i progetti relativi ad interventi (opere, manufatti, infrastrutture, ecc) ricadenti in aree a pericolosità/rischio da frana sono corredati da uno studio di compatibilità geologica, contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto sullo scenario di pericolosità/rischio da frana definito negli elaborati costituenti il PSAI. Le Amministrazioni preposte all'approvazione dei progetti, prima del rilascio del titolo abilitante alla esecuzione degli interventi, verificano, che i progetti siano corredati, ove richiesto, dal predetto studio di compatibilità debitamente asseverato da tecnico abilitato, o che sugli stessi sia stato acquisito il preventivo parere dell'Autorità se espressamente previsto dalle presenti norme. Gli studi di compatibilità geologica sono predisposti secondo le indicazioni di cui all'allegato G alle presenti norme.

2. Nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, i progetti relativi ad interventi di mitigazione che comportano significative variazioni dei livelli di pericolosità/rischio da frana sono corredati da uno studio geologico e da una valutazione della pericolosità/rischio residuo secondo le indicazioni di cui all'allegato G alle presenti norme.

ARTICOLO 42 - Gestione del Vincolo Idrogeologico (R. D. Legge del 30/12/1923, n° 3267)

1. Nelle aree classificate a pericolosità e rischio idrogeologico la normativa recata dal PSAI prevale sui provvedimenti rivolti alla esenzione totale o parziale del vincolo idrogeologico (ex articolo 12 del Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267) da parte dell'Autorità competenti.

ARTICOLO 43 - Attività di ricognizione e di polizia idraulica

1. Ai sensi della vigente normativa, ogni qualvolta si verificano eventi alluvionali e dissesti idrogeologici, l'Autorità, nell'ambito del territorio di propria competenza, coordina le attività straordinarie di ricognizione, di cui alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati al rilevamento delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

TITOLO VI - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO

ARTICOLO 44 - Vigilanza e strumenti di attuazione del Piano

1. L'Autorità è preposta all'attuazione del Piano nei modi e sensi previsti dalla legge e secondo le competenze ivi stabilite.
2. I mezzi di attuazione del PSAI sono:
 - a) gli interventi identificati negli elaborati di Piano di cui all'articolo 3;
 - b) i programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità, nonché i programmi straordinari, con contenuti e graduazione delle priorità che la stessa Autorità desume dal quadro generale degli interventi;
 - c) gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base a convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato ed accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) le attività dell'Autorità per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela idrogeologica nel bacino;
 - e) la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti dal PSAI, di competenza dell'Autorità, della Regione Campania e della Regione Basilicata, delle Province, degli enti locali nonché di amministrazioni diverse anche di livello statale, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del Piano;
3. L'Autorità ogni sei mesi:
 - a) predisporre il monitoraggio sui programmi di intervento disposti ai sensi della vigente normativa;
 - b) analizza le interazioni con il territorio interessato e l'efficacia rispetto alle prescrizioni del PSAI;
 - c) elabora ed imposta le misure e le rettifiche anche non comportanti varianti al Piano.
4. In caso di inerzia o grave ritardo da parte degli Enti interessati nella esecuzione degli interventi previsti, dal programma di cui al comma 2 del presente articolo, nelle aree a pericolosità/rischio idrogeologico, nonché dai piani triennali o straordinari, l'Autorità può invocare i poteri di intervento sostitutivo ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 45 - Aggiornamento variazione e modifiche del Piano

1. Il PSAI può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti dall'Autorità, anche a seguito d'istanze di altri soggetti pubblici i quali avranno anche il compito di trasmettere le eventuali richieste di soggetti privati, corredate da documentazione e rappresentazioni cartografiche idonee; tali elaborati dovranno essere sviluppati con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:
 - a) studi specifici corredate da indagini ed elementi conoscitivi di maggior dettaglio;
 - b) nuovi eventi idrogeologici in funzione dei quali sia modificato lo scenario della pericolosità/rischio idrogeologico;
 - c) nuove emergenze ambientali;
 - d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
 - e) realizzazione di interventi di mitigazione che comportano significative variazioni dei livelli di pericolosità/rischio idrogeologico;
 - f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
2. Le proposte di variante al PSAI devono essere redatte in conformità di quanto previsto dagli allegati G ed N.
3. Il PSAI ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.
4. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.
5. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità, in funzione delle acquisizioni di nuove conoscenze ed in funzione di esigenze sopravvenute, senza che ciò costituisca variante al PSAI, può deliberare in qualsiasi momento l'integrazione o la modifica del quadro degli interventi delineato dal PSAI
6. Al fine di consentire gli adempimenti previsti dalla presente normativa, a partire dalla data di adozione del PSAI, è fatto obbligo ai Comuni di trasmettere:

- a) la documentazione riguardante indagini geognostiche effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - b) gli studi di compatibilità idraulica e geologica sugli interventi ricadenti nel territorio di competenza, che non rientrano tra quelli sui quali l'Autorità è tenuta ad esprimere parere;
7. Ai fini dell'aggiornamento degli scenari di pericolosità/rischio idrogeologico, le Amministrazioni proponenti trasmettono i dati relativi a nuove situazioni di pericolosità/rischio idrogeologico, alla esecuzione e collaudo di interventi di mitigazione, alla esecuzione di opere prescritte dall'Autorità nei pareri resi ai sensi delle vigenti leggi.
8. I dati desumibili dagli studi per gli interventi da realizzarsi nelle aree (Putr5/Rutr5) di cui al precedente articolo 31, potranno essere utilizzati per gli aggiornamenti periodici del Piano a cura dell'Autorità di Bacino.
9. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità ogni aggiornamento cartografico ed ogni variazione dello stato territoriale al fine di consentire gli aggiornamenti al PSAI (aggiornamenti/varianti strumenti urbanistici, D. P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 articolo 5, ecc..).
10. Tutti gli elaborati di cui al comma precedente devono essere trasmessi all'Autorità oltre che in forma cartacea anche in formato digitale editabile e georiferito nel sistema UTM-WGS84 fuso 33N.

ARTICOLO 46 - Programmazione finanziaria

1. L'Autorità predispose il Piano finanziario per l'attuazione del PSAI, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.

ARTICOLO 47 - Norme di rinvio

1. Per la salvaguardia e la tutela della fascia costiera di competenza si rinvia alle vigenti "Misure di salvaguardia della Costa", fatta salva l'applicazione, in ogni caso, delle norme del presente Piano ove più restrittive.
2. Per ogni ulteriore profilo di prevenzione del rischio in materia di attività estrattiva si rinvia, per quanto non stabilito nel presente Piano, alle norme regionali vigenti in materia.
3. Nelle more della redazione di specifiche misure di salvaguardia per la tutela e la gestione quantitativa delle risorse idriche, nelle falde idriche e nell'alveo di piena ordinaria sono consentite, rispettivamente le captazioni e le derivazioni idriche a condizione che non siano variate le condizioni di pericolosità e rischio e fermo restante gli adempimenti di cui all'articolo 115 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. Sul bacino idrografico del Sele, come individuato al precedente articolo 4, i progetti relativi a nuove costruzioni, nuovi insediamenti produttivi, nuove opere pubbliche o di interesse pubblico devono essere, in relazione all'entità dell'intervento, corredati della seguente documentazione:
 - a) calcolo del fabbisogno idrico effettuato in relazione alle esigenze scaturenti dalla tipologia dell'intervento, ovvero in funzione del numero di abitanti equivalenti, con attestazione del suo soddisfacimento resa dall'Ente erogatore del servizio;
 - b) calcolo dei reflui, sia essi meteorici, che civili e/o industriali con dimensionamento e verifica di massima delle reti di scarico, previsione delle eventuali opere di trattamento e smaltimento, indicazione dei recapiti finali, sia essi sistemi di reti fognari ovvero a tenuta, che impluvi naturali, in tale ultimo caso eventuale calcolo di verifica idraulica del corpo ricettore commisurato all'entità della portata da smaltire – il tutto nel rispetto del D.Lvo 152/06 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - c) assenso da parte dell'Ente Deputato a ricevere i calcolati reflui, sia in caso di collettore fognario che di impianto di depurazione e, nel caso di smaltimento statico, dichiarazione di periodico espurgo da parte di ditta autorizzata. Per eventuali immissioni in alvei, previsione di adeguate opere di protezione allo sbocco;
5. L'Autorità promuove specifiche intese con le altre Autorità di Bacino al fine di garantire una gestione integrata e coordinata del territorio, soprattutto, per i comuni e le province, il cui territorio ricade nella gestione di più Autorità. Per tale finalità si provvederà con successivo provvedimento, d'intesa tra le parti, a disciplinare forme coordinate d'istruttoria per l'esame dei progetti e dei piani interessanti più Autorità.